

CONGUAGLIO DI FINE ANNO

Assimpredil Ance 10 dicembre 2008

ai fini delle operazioni di conguaglio è necessario:

- sommare tutte le somme erogate nel corso del periodo d'imposta con esclusione degli emolumenti arretrati per anni precedenti e delle indennità di fine rapporto (**1° PASSO**);
- determinare l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo delle somme corrisposte applicando le aliquote Irpef in base agli scaglioni di reddito vigenti (**2° PASSO**);
- diminuire l'ammontare dell'imposta così determinato, delle detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro dipendente (**3° PASSO**), delle detrazioni per oneri eventualmente spettanti, gestiti direttamente dal datore di lavoro per conto del dipendente o, di altri oneri sostenuti direttamente dal dipendente e presentati al proprio datore di lavoro per il riconoscimento delle detrazioni di imposta: in tale ultimo caso è facoltà del datore di lavoro riconoscere tali oneri o rifiutarne il calcolo in sede di conguaglio (**4° PASSO**)

per l'anno 2008 i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo complessivamente non superiore a € 3.615,20

- considerare le somme erogate **a titolo di straordinario e premi di produttività**


NOVITA'

1° PASSO - Emolumenti da considerare ai fini del conguaglio

- tutte le retribuzioni corrisposte nei vari periodi di paga dell'anno [stipendi, salari, indennità varie, compensi per lavoro straordinario (*tenendo presente la nuova norma sulla detassazione*), parte imponibile delle indennità di trasferta, mensilità aggiuntive con esclusione degli emolumenti arretrati corrisposti per anni precedenti]; a differenza dell'anno 2007, **costituiscono reddito imponibile le erogazioni liberali erogate, con decorrenza 29 maggio 2008, in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti ed i sussidi occasionali erogati, con decorrenza 29 maggio 2008, in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente**
- il conguaglio riguarda le retribuzioni in denaro o in natura pagate entro il 12 gennaio 2009;
- in caso di pluralità di rapporti di lavoro intrattenuti durante l'anno con il medesimo datore di lavoro, quest'ultimo deve procedere autonomamente all'effettuazione del conguaglio considerando tutte le retribuzioni corrisposte nei diversi rapporti di lavoro;
- devono essere considerate le retribuzioni corrisposte da precedenti sostituti di imposta nell'ipotesi in cui il dipendente abbia intrattenuto nel corso dell'anno altri rapporti di lavoro ed abbia richiesto all'ultimo datore di lavoro l'effettuazione delle operazioni di conguaglio con l'inclusione di tali redditi

ART. 51 D.P.R. 917/1986

il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro



si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme ed i valori in genere corrisposti dai datori di lavoro entro il **12 gennaio** del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono

CONTRIBUTI

non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i:

contributi previdenziali ed assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge


contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore, per l'anno 2008, a **€3.615,20**

i contributi versati in **eccedenza** concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

COMPENSI IN NATURA

concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i compensi in natura

Ai fini della determinazione in denaro dei valori percepiti dal dipendente, compresi quelli ceduti e dei servizi ai suoi familiari, nonché il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del **valore normale**



clausola di esenzione: non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a **€258,23**; se il valore è **superiore** a detto limite, l'importo complessivo **concorre interamente** a formare il reddito di lavoro dipendente

NOVITA'



EROGAZIONI LIBERALI E SUSSIDI

con D.L. 27 maggio 2008, n. 93 è abrogato, con decorrenza **29 maggio 2008**, l'articolo 51, comma 2, lettera b) D.P.R. 917/1986.

Pertanto, dal **29 maggio 2008**, concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi



le **erogazioni liberali** concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, indipendentemente dal loro importo



i **sussidi occasionali** concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente

SOMMINISTRAZIONI IN MENSE AZIENDALI E PRESTAZIONI SOSTITUTIVE


non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente



somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro



somministrazioni in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi



indennità di mensa o prestazioni sostitutive fino all'importo complessivo di € 5,29



buoni pasto: sempre esclusi da tassazione fino ad € 5,29;
indennità sostitutive: escluse da tassazione fino ad € 5,29 solo se corrisposte agli addetti ai cantieri edili, alle strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione

PRESTITI




si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi

FABBRICATI



per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, in proprietà del datore di lavoro o da questi acquisiti in leasing, l'importo che concorre alla formazione del reddito è costituito dalla differenza tra la rendita catastale, aumentata di tutte le spese inerenti al fabbricato stesso comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore, e quanto corrisposto, mediante versamento o trattenuta, da parte del dipendente per il godimento del fabbricato

AUTOVETTURE



per autovetture, motocicli e ciclomotori assegnati al dipendente, per attività di lavoro e per uso personale (**uso promiscuo**) concorre a formare il reddito un ammontare pari al **30%** dell'imposta corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km., calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci, al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente

TRASFERTE


nell'ambito del territorio comunale

fuori dal territorio comunale


le indennità e i rimborsi per
spese di trasferta concorrono
integralmente
alla formazione del reddito

ECCEZIONE
rimborsi per spese di trasporto
effettuato a mezzo di vettore e
comprovate da documenti
provenienti dal vettore stesso


TRASFERTE FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE



rimborso
analitico



indennità
forfetaria di
trasferta



rimborso
misto

RIMBORSO ANALITICO

non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi di spese documentate di:

- vitto;
- alloggio;
- viaggio e trasporto (fra quelle di viaggio sono comprese anche le indennità chilometriche);
- il rimborso di altre spese (quali il telefono, la lavanderia, le mance, i parcheggi), anche non documentabili, ma analiticamente attestate dal dipendente fino a **€ 15,49** elevato ad **€ 25,82** per la trasferta all'estero.

In quest'ultimo caso, se in aggiunta al rimborso viene corrisposta un'indennità, essa concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente

documentazione →

per le spese di vitto e alloggio è richiesta la presentazione di apposita documentazione idonea a giustificare la spesa. La documentazione deve **essere intestata a nome del dipendente che ha sostenuto la spesa e dell'impresa per conto della quale è stata sostenuta, nonché contenere l'indicazione della natura, qualità e quantità della prestazione ricevuta**

INDENNITA' DI TRASFERTA

l'indennità di trasferta non concorre a formare il reddito fino all'importo giornaliero di **€46,48** elevato ad **€77,47** per le trasferte all'estero



nel caso in cui in aggiunta all'indennità forfetaria vengano rimborsate le spese di viaggio e trasporto idoneamente documentate, le stesse non concorreranno alla formazione dell'imponibile fiscale

RIMBORSO MISTO

rimborso analitico di alcune spese e riconoscimento di un'indennità di trasferta

rimborso analitico vitto ovvero
alloggio
(oppure vitto o alloggio fornito
gratuitamente)

→
€30,98 (per Italia)
€ 51,65 (per estero)

rimborso analitico vitto e alloggio
(oppure vitto e alloggio fornito
gratuitamente)

→
€15,49 (per Italia)
€25,82 (per estero)

Nel caso di rimborso analitico di tutte le spese sostenute (vitto, alloggio, trasporto e altre spese non documentate), l'eventuale corresponsione di indennità forfetaria concorre integralmente a formare reddito di lavoro dipendente

2° PASSO – Determinazione dell'imposta lorda - *Art. 11, d.p.r. 917/1986*



l'imposta lorda è determinata

applicando al reddito complessivo del contribuente, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 d.p.r. 917/1986, le aliquote per scaglioni di reddito in vigore nell'anno di riferimento


**L'IRPEF NON
E' DOVUTA**

se alla formazione del reddito complessivo concorrono, per l'intero anno, soltanto:

- redditi di pensione non superiori a € 7.500;
- redditi di terreni per un importo non superiore a € 185,92;
- il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze

IRPEF – BASE IMPONIBILE - Art. 3 d.p.r. 917/1986

l'imposta si applica sul reddito complessivo del contribuente formato:



Non concorrono alla formazione della base imponibile:

- i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;
- gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- gli assegni familiari, l'assegno per il nucleo familiare e gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;
- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 544/1988;
- le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali

IRPEF: ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO 2008


<i>scaglioni annuali</i>	<i>aliquote</i>	<i>imposta lorda</i>
fino a € 15.000,00	23%	23%
oltre 15.000,00 fino a € 28.000,00	27%	€ 3.450,00 + 27%
oltre 28.000,00 fino a € 55.000,00	38%	€ 6.960 ,00 + 38%
oltre 55.000,00 fino a € 75.000,00	41%	€ 17.220,00 + 41%
oltre 75.000,00	43%	€ 25.420,00 + 43%

3° PASSO

IMPOSTA NETTA - Art. 11 d.p.r. 917/1986


è determinata operando sull'imposta lorda (calcolata applicando le aliquote Irpef in vigore al reddito complessivo del contribuente) fino alla concorrenza del suo ammontare, le

- detrazioni per carichi di famiglia;
- detrazioni per lavoro dipendente e/o assimilato;
- detrazioni per redditi di pensione;
- detrazioni per oneri d'imposta



DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Art. 12 D.P.R. 917/1986



- detrazioni per coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- detrazioni per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affidati o affiliati;
- detrazioni per ogni altro familiare indicato nell'articolo 433 del codice civile che convive con il contribuente o percepisce assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria

gli **altri familiari a carico** di cui all'articolo **433 codice civile** sono:

- i discendenti prossimi anche naturali;
- i genitori, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- il genero e la nuora;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

LIMITE DI REDDITO

le detrazioni per carichi di famiglia competono a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo



non superiore ad **€2.840,51**, al lordo degli oneri deducibili

Ai fini della determinazione del plafond di € 2.840,51 si considerano tutti i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo ad eccezione dei:

- redditi soggetti a tassazione separata;
- redditi soggetti ad imposta sostitutiva;
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
- redditi esenti da Irpef ad eccezione dei redditi corrisposti dagli enti e dagli organismi internazionali, da rappresentanza diplomatiche e consolari, da missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa, e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

DETRAZIONI PER ONERI DI FAMIGLIA – ANNO 2008

CONIUGE A CARICO	
<p>se il reddito complessivo non supera € 15.000</p>	<p>€800</p> <p>diminuiti dell'importo derivante dal seguente calcolo: $\frac{\text{€ 110} \times (\text{reddito complessivo})}{\text{€ 15.000}}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ se il risultato del rapporto è uguale ad uno la detrazione spettante è pari a €690 ▪ se il risultato è uguale a zero la detrazione non compete </p>
<p>se il reddito complessivo è superiore a € 15.000 ma non a € 40.000</p>	<p>€690 (detrazione fissa)</p>
<p>se il reddito complessivo è superiore a € 40.000 ma non a € 80.000</p>	<p>€690</p> <p>per il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{\text{€ 80.000} - \text{reddito complessivo}}{\text{€ 40.000}}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali ▪ se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non compete </p>

qualora il reddito complessivo è superiore a €29.000 ma non supera €35.200, la detrazione per coniuge a carico è aumentata di un importo pari a:

<i>reddito complessivo</i>	<i>maggiorazione</i>
se il reddito complessivo è superiore a € 29.000 ma non a € 29.200	€10
se il reddito complessivo è superiore a € 29.200 ma non a € 34.700	€20
se il reddito complessivo è superiore a € 34.700 ma non a € 35.000	€30
se il reddito complessivo è superiore a € 35.000 ma non a € 35.100	€20
se il reddito complessivo è superiore a € 35.100 ma non a € 35.200	€10

CONIUGE A CARICO – ESEMPI

- reddito complessivo € 15.000

$$110 \times \frac{15.000}{15.000}$$



il risultato del rapporto è uguale a uno



la detrazione spettante è pari a € 690

- reddito complessivo € 8.000

$$110 \times \frac{8.000}{15.000}$$



$$110 \times 0,5333 = 58,66$$
$$(800 - 58,66)$$



la detrazione spettante è € 741,34

- reddito complessivo € 34.000



la detrazione spettante è pari a € 710 (690 + 20)



detrazione base



maggiorazione

- reddito complessivo € 80.000

$$\frac{80.000 - 80.000}{40.000} = 0$$



la detrazione non compete

- reddito complessivo € 60.000

$$\frac{80.000 - 60.000}{40.000} = 0,5$$

$$0,5 \times \text{€ } 690 =$$



detrazione base



la detrazione è pari a € 345

FIGLI A CARICO RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE


le detrazioni per figli a carico non possono essere più ripartite liberamente tra i genitori.

La detrazione compete:

nella misura
del 50 per cento
tra i genitori non legalmente
ed effettivamente
separati


ovvero, previo accordo
tra gli stessi, al genitore che
possiede un reddito
complessivo di ammontare
più elevato

**SEPARAZIONE LEGALE ED EFFETTIVA O ANNULLAMENTO,
SCIoglimento o CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO**



la detrazione compete, in mancanza di accordo, al genitore affidatario

AFFIDAMENTO CONGIUNTO




la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori

INCAPIENZA DELL'IMPOSTA

del genitore affidatario o di uno dei genitori affidatari

la detrazione è assegnata **per intero** al secondo genitore il quale, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore un importo pari alla maggiore detrazione fruita



FIGLI A CARICO

per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati di età superiore a tre anni	€ 800	
per ciascun figlio di età inferiore a tre anni	€ 900	
per ogni figlio portatore di handicap	inferiore a tre anni € 900 + € 220	€ 1.120
	superiore a tre anni € 800 + € 220	€ 1.020
per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di € 200 per ciascun figlio a partire dal primo		

per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo utilizzando la seguente formula:

€95.000 – reddito complessivo

€95.000

risultato del rapporto minore
o pari a zero
oppure uguale a uno

**in presenza di più figli, l'importo
di €95.000 indicato nella
formula va aumentato per tutti
di €15.000 per ogni figlio
successivo al primo**

le detrazioni non competono

➔ negli altri casi il risultato si assume nelle prime quattro cifre decimali

FIGLI A CARICO – ESEMPI

- reddito complessivo € 95.000 con un figlio a carico di età superiore a tre anni

$$\frac{95.000 - 95.000}{95.000} = 0 \quad \longrightarrow \quad \text{la detrazione non compete}$$

- reddito complessivo € 50.000, con tre figli a carico di cui uno di età inferiore a tre anni

$$\frac{(95.000+15.000+15.000) - 50.000}{(95.000+15.000+15.000)} = 0,6$$

$$0,6 \times (900+800+800) = \quad \longrightarrow \quad \text{la detrazione è pari a } \underline{\underline{\text{€ 1.500}}}$$

- reddito complessivo € 120.000 con un figlio a carico di età superiore a tre anni

$$\frac{95.000 - 120.000}{95.000} = - 0,2631 \quad \longrightarrow \quad \text{la detrazione non compete}$$

- reddito complessivo € 60.000 con quattro figli a carico di età superiore a tre anni di cui uno portatore di handicap

$$\frac{(95.000+15.000+15.000+15.000) - 60.000}{(95.000+15.000+15.000+15.000)} = 0,5714$$

$$(800 \times 3 + 200 \times 4 + 1020) \times 0,5714 = \longrightarrow \quad \text{la detrazione è pari a } \underline{\underline{\text{€2.411,31}}}$$

Rimangono invariate le seguenti regole:

- le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate fino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste;
- in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione per figli compete a quest'ultimo per l'intero importo;
- se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali ed il contribuente non è coniugato o se coniugato si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più favorevoli, le detrazioni per coniuge a carico

MANCANZA DEL CONIUGE - CALCOLO CONVENIENZA DETRAZIONE

- ai fini della verifica della **convenienza** della detrazione occorre confrontare la detrazione spettante con riferimento al coniuge e quella spettante con riferimento al figlio;
- in presenza di **più figli**, qualora risulti più conveniente la detrazione per coniuge a carico rispetto a quella spettante per il figlio, le detrazioni per i figli successivi al primo andranno calcolate tenendo conto del numero di tutti i figli a carico compreso il primo.

Esempio

genitore con tre figli maggiori di tre anni a carico per l'intero anno, in assenza del coniuge e con un reddito presunto di € 80.000

- detrazione per il primo figlio:

$$\frac{(95.000 + 15.000 + 15.000) - 80.000}{95.000 + 15.000 + 15.000} = 0,36 \quad 0,36 \times 800 = \text{€ } 288$$

- detrazione effettiva per il coniuge = 690 + 20 = 710

Il genitore potrà fruire della detrazione di € 710 per il primo figlio e della detrazione di € 576 per gli altri due figli

$$\longrightarrow (2 \times 800) \times \frac{[(95.0000 + 15.000 + 15.000) - 80.000]}{95.000 + 15.000 + 15.000} = 1.600 \times 0,36 = 576,00$$

Esempio

genitore con due figli di età superiore ai tre anni a carico per l'intero anno di cui il maggiore portatore di handicap, in assenza di coniuge e un reddito presunto di € 30.000

- detrazione per il primo figlio:

$$\frac{(95.000 + 15.000) - 30.000}{95.000 + 15.000} = 0,7272 \quad 0,7272 \times 1.020 = \text{€ } 741,74$$

- detrazione effettiva per il coniuge: 690 + 20 = 710

La detrazione per il coniuge non è conveniente. Il genitore potrà fruire di una detrazione complessiva per figli pari ad € 1.323,5 (€ 741,74 per il primo figlio ed € 581,76 per l'altro figlio)

BONUS FAMIGLIE NUMEROSE

ulteriore detrazione irpef pari complessivamente ad euro 1.200 in favore di genitori con **almeno quattro figli** fiscalmente a carico

PRESUPPOSTI:

almeno quattro figli
fiscalmente a carico

il dipendente deve aver diritto
alle "ordinarie" detrazioni

RIPARTIZIONE DEL BONUS

nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati
(tale criterio **non** può essere modificato)


separazione legale ed effettiva, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

la detrazione compete ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice


coniuge fiscalmente a carico

la detrazione compete all'altro coniuge per l'intero importo

se l'ammontare della detrazione è superiore all'imposta lorda, diminuita di tutte le detrazioni d'imposta spettanti, è riconosciuto al contribuente un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta



CREDITO



per i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e/o assimilati ed eventualmente del reddito derivante dal possesso dell'abitazione principale e relative pertinenze, il credito è riconosciuto dal datore di lavoro sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportando la somma al periodo stesso

Detrazioni carichi di famiglia - soggetti non residenti

Decreto ministeriale 2 agosto 2007, n. 149

per gli anni 2007, 2008 e 2009 i cittadini residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo possono fruire del beneficio fiscale attestando mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

- il grado di parentela del familiare per il quale si intende chiedere la detrazione ed il mese in cui si sono verificate o sono cessate le condizioni richieste per essere fiscalmente a carico;
- che il familiare possiede un reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dallo Stato di residenza, non superiore a €2.840,51;
- di non godere di benefici fiscali connessi ai carichi di famiglia nel Paese di residenza o in altri Paesi

Detrazioni per carichi di famiglia - cittadini extracomunitari

la spettanza della detrazione deve essere certificata:



per i figli a carico non residenti in Italia :

- da una documentazione equivalente validamente formata nel Paese di origine, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano presente nel Paese di origine;
- da una documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- da documentazione con apposizione dell'*apostille* per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la convenzione dell'Aja del 5.10.1961


ALTRI FAMILIARI A CARICO

per ogni altra persona a carico


€750

da ripartire pro quota
tra coloro che hanno
diritto alla detrazione


la detrazione per altri familiari a carico compete per la parte corrispondente al rapporto tra


$$\frac{\text{€80.000 - reddito complessivo}}{\text{€80.000}}$$

risultato minore o pari a zero oppure uguale a uno



la detrazione non compete




negli altri casi il risultato si assume nelle prime quattro cifre decimali

DETRAZIONI PER CATEGORIA DI REDDITO


le categorie di reddito rilevanti sono:

- reddito di lavoro dipendente o assimilato;
- redditi di pensione;
- redditi di lavoro autonomo, diversi e d'impresa minore.

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE/ASSIMILATO E PER REDDITI DI PENSIONE



sono da rapportate al periodo di lavoro o di pensione
nell'anno



in presenza di più tipologie di reddito le detrazioni **non
sono cumulabili** ed il contribuente può avvalersi di
quella **più conveniente**

RIMANGONO IN VIGORE LE SEGUENTI PRECISAZIONI FORNITE IN PASSATO DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA:

- ai fini dell'attribuzione delle detrazioni l'anno deve intendersi composto di **365 giorni**, anche negli anni bisestili;
- la detrazione annua spettante deve essere determinata sulla base del **numero dei giorni che hanno dato diritto al reddito**; in tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non compete alcun reddito;
- **nessuna riduzione** delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro, quali il part-time verticale o orizzontale, né in presenza di giornate di sciopero;
- per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato caratterizzati dalla effettuazione di **prestazioni a giornata**, la detrazione, spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data d'inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro, deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie;
- le detrazioni d'imposta **non possono** essere riconosciute in occasione della tassazione delle **mensilità aggiuntive**.

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE - ANNO 2008

<p>se il reddito complessivo non supera 8.000 euro</p>	<p><u>€1.840</u> con le seguenti particolarità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a € 690 ▪ se il rapporto di lavoro è a tempo determinato la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a € 1.380
<p>se il reddito complessivo è superiore a € 8.000 ma non a € 15.000</p>	<p><u>€1.338</u> aumentata dell'importo derivante dal seguente calcolo: $\frac{\text{€ 502} \times (\text{€ 15.000} - \text{reddito complessivo})}{\text{€ 7.000}}$</p>
<p>se il reddito complessivo è superiore a € 15.000 ma non a € 55.000</p>	<p><u>€1.338</u> per il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{\text{€ 55.000} - \text{reddito complessivo}}{\text{€ 40.000}}$ il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali</p>

qualora il reddito complessivo è superiore a €23.000 ma non supera €28.000, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata di un importo pari a:

<i>reddito complessivo</i>	<i>maggiorazione</i>
se il reddito complessivo è superiore a € 23.000 ma non a € 24.000	€10
se il reddito complessivo è superiore a € 24.000 ma non a € 25.000	€20
se il reddito complessivo è superiore a € 25.000 ma non a € 26.000	€30
se il reddito complessivo è superiore a € 26.000 ma non a € 27.700	€40
se il reddito complessivo è superiore a € 27.700 ma non a € 28.000	€25

DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE - ESEMPI

- reddito complessivo € 4.000 – giorni lavorativi 91

$$1.840 \times \frac{91}{365} = 458,74 \longrightarrow \text{la detrazione è pari a } \underline{\underline{€ 690}}$$

- reddito complessivo € 10.000 giorni lavorativi 365

$$502 \times \frac{(15.000 - 10.000)}{7.000} = 358,53$$

$$€ 1.338 + € 358,53 = \longrightarrow \text{la detrazione è pari a } \underline{\underline{€ 1.696,53}}$$

- reddito complessivo € 15.000 – giorni lavorativi 365

$$502 \times \frac{15.000 - 15.000}{7.000} = 0$$

la detrazione è pari a € 1.338

- reddito complessivo € 30.000 – giorni lavorativi 365

$$\frac{55.000 - 30.000}{40.000} = 0,625$$

$$0,625 \times € 1.338 = \text{—————} \rightarrow \text{la detrazione è pari a } \underline{€ 836,25}$$

- reddito complessivo € 24.000 – giorni lavorativi 365

$$\frac{55.000 - 24.000}{40.000} = 0,775$$

$$0,775 \times 1.338 = 1.036,95 + 10 \rightarrow \text{la detrazione è pari a } \underline{€ 1.046,95}$$

detrazione base

maggiorazione

DETRAZIONI PER REDDITI DI PENSIONE - ANNO 2008

PENSIONATI DI ETA' INFERIORE A 75 ANNI	
se il reddito complessivo non supera € 7.500	<p><u>€1.725</u> l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 690</p>
se il reddito complessivo è superiore a € 7.500 ma non ad € 15.000	<p><u>€1.255</u> aumentata dell'importo derivante dal seguente calcolo: $€ 470 \times \frac{(€ 15.000 - \text{reddito complessivo})}{€ 7.500}$</p>
se il reddito complessivo è superiore a € 15.000 ma non ad € 55.000	<p><u>€1.255</u> per il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{€ 55.000 - \text{reddito complessivo}}{€ 40.000}$ il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali</p>

PENSIONATI DI ETA' NON INFERIORE A 75 ANNI

<p>se il reddito complessivo non supera € 7.750</p>	<p><u>€1.783</u> l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 713</p>
<p>se il reddito complessivo è superiore ad € 7.750 ma non ad € 15.000</p>	<p><u>€1.297</u> aumentata dell'importo derivante dal seguente calcolo: € 486 x $\frac{€ 15.000 - \text{reddito complessivo}}{€ 7.250}$</p>
<p>se il reddito complessivo è superiore a € 15.000 ma non a € 55.000</p>	<p><u>€1297</u> per il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{€ 55.000 - \text{reddito complessivo}}{€ 40.000}$ il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali</p>

DETRAZIONI PER ALTRI REDDITI – ANNO 2008

reddito complessivo fino a € 4.800	<u>€1.104</u>
reddito complessivo è superiore a € 4.800 ma non a € 55.000	<u>€1.104</u> per il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{\text{€ 55.000} - \text{reddito complessivo}}{\text{€ 50.200}}$ il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

Si precisa che le “altre detrazioni” si applicano a prescindere dal periodo di attività svolta nell’anno

CONDIZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE DETRAZIONI

Le detrazioni d'imposta sono riconosciute a condizione che il dipendente:




**dichiari di
avervi diritto**



indichi le condizioni di
spettanza, con
l'annotazione, nella dichiarazione, del
codice fiscale dei familiari
a carico

la richiesta di detrazioni **deve essere rinnovata anche per i periodi di imposta successivi**




il dipendente è tenuto a comunicare al datore di lavoro eventuali variazioni che incidono sulla spettanza ed il calcolo delle detrazioni d'imposta

4° PASSO - ONERI DETRAIBILI

il datore di lavoro, in sede di conguaglio, deve riconoscere anche le detrazioni per oneri di cui all'art. 15 d.p.r. 917/1986 qualora gli stessi siano stati sostenuti attraverso il suo intervento (cioè siano stati pagati dal datore di lavoro trattenendo l'importo dalle somme da corrispondere al dipendente)


il dipendente non può pretendere l'attribuzione della detrazione per oneri che non sono stati sostenuti per il tramite del datore di lavoro, restando comunque ferma la possibilità per il sostituto di acconsentire alla richiesta



in tal caso il dipendente è tenuto a fornirgli tutti quegli elementi di carattere personale che non sono noti al datore di lavoro

ADDIZIONALI ALL'IRPEF

all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituto d'imposta dovrà determinare



l'ammontare delle addizionali dovute ed effettuare il relativo prelievo, in unica soluzione o ratealmente con un numero massimo di undici rate, a partire dal primo periodo di paga successivo a quello che ha scontato gli effetti del conguaglio stesso. Il numero delle rate varia in relazione al mese in cui vengono effettuate le operazioni di conguaglio



nella normale ipotesi di conguaglio effettuato nel mese di dicembre, le addizionali dovranno essere prelevate a partire dalla retribuzione del mese di gennaio fino alla retribuzione di novembre
(versamento delle ritenute in data **16 dicembre**)

cessazione
del rapporto
di lavoro in
corso d'anno



le addizionali dovranno essere trattenute in un'unica soluzione nel periodo di paga in cui si svolgono le operazioni di conguaglio relative al cessato rapporto

le predette modalità si applicano anche per i redditi assimilati a lavoro dipendente. Il sostituto d'imposta dovrà:

determinare, in sede di conguaglio di fine anno, l'ammontare delle addizionali dovute ed effettuare il prelievo in rate l'anno successivo

prelevare in unica soluzione l'ammontare delle addizionali dovute qualora l'erogazione del compenso in unica soluzione sia consequenziale alla cessazione del rapporto

qualora il sostituto d'imposta non sia a conoscenza della periodicità di corresponsione del compenso dovrà:

determinare, in sede di conguaglio di fine anno, l'importo dovuto a titolo di addizionali ed effettuare il prelievo in unica soluzione l'anno successivo sulla prima corresponsione di emolumenti

prelevare in unica soluzione l'ammontare delle addizionali dovute contestualmente all'erogazione del compenso laddove quest'ultimo sia consequenziale alla cessazione del rapporto


ADDIZIONALE COMUNALE

l'addizionale comunale è determinata applicando al reddito complessivo del contribuente determinato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti, l'aliquota deliberata dal Comune di competenza

l'addizionale comunale è dovuta se per lo stesso anno risulta da versare Irpef, anche al netto delle detrazioni riconosciute

DOMICILIO FISCALE

l'addizionale comunale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del



1° gennaio dell'anno di riferimento


VARIAZIONE DOMICILIO FISCALE




efficacia a partire dal 60° giorno successivo la variazione

Esempio:

contribuente residente al 1° gennaio 2008 nel Comune X




in data 30 maggio 2008 trasferisce il proprio domicilio nel
Comune Y



l'addizionale comunale per l'anno 2008 è comunque dovuta al
Comune X

Esempio:

contribuente residente al 1° gennaio 2008 nel Comune X



in data 5 novembre 2008 trasferisce il proprio domicilio nel
Comune Y



l'efficacia della variazione decorre dal 4 gennaio 2009. Pertanto
il contribuente verserà l'addizionale comunale relativa sia all'anno
2008 sia all'anno 2009, al Comune X

ADDIZIONALE COMUNALE MODALITA' DI VERSAMENTO


il versamento è effettuato



ADDIZIONALE COMUNALE - ACCONTO

ART. 40, COMMA 7 D.L. 159/2007

MODALITA' DI
CALCOLO
DELL'ACCONTO
DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE



l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione da applicare devono essere assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento

MODALITA' DI PRELIEVO




i sostituti d'imposta devono prelevare l'acconto
in un numero massimo di nove rate mensili a partire dal mese di marzo
e non oltre il mese di novembre.

L'acconto dovuto deve essere riportato nel modello CUD

SALDO – MODALITA' DI PRELIEVO

il saldo dell'addizionale comunale è determinato all'atto
delle operazioni di conguaglio

l'importo dovuto è trattenuto in un numero massimo di undici rate a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre



CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO

il sostituto d'imposta deve trattenere e versare in un'unica soluzione:

- l'importo residuo dell'addizionale comunale all'irpef calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio di fine anno (quindi il saldo dell'addizionale relativa all'anno precedente a quello di cessazione del rapporto di lavoro);
- l'importo dell'addizionale comunale all'irpef relativa all'anno di cessazione del rapporto di lavoro come calcolata in sede di conguaglio in corso d'anno

con riferimento al calcolo dell'addizionale comunale il sostituto di imposta deve considerare, anche ai fini della determinazione dell'acconto, eventuali soglie di esenzione deliberate dai Comuni di residenza, anche in assenza di specifica richiesta da parte del contribuente

se in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il reddito corrisposto risulta superiore alla fascia di esenzione, il sostituto d'imposta deve operare la relativa ritenuta senza applicazione di sanzioni e interessi

qualora siano state trattenute rate di acconto nei confronti di dipendenti che avrebbero avuto titolo a fruire dell'esenzione, il sostituto d'imposta provvede alla restituzione delle somme in sede di conguaglio

in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso del 2008 nelle annotazioni del Cud il sostituto d'imposta dovrà indicare che non sono state operate le ritenute relative all'acconto dell'addizionale comunale in applicazione automatica dell'eventuale soglia di esenzione


ADDIZIONALE REGIONALE

l'addizionale regionale è determinata applicando al reddito complessivo del contribuente determinato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti, l'aliquota deliberata dalla Regione di competenza

l'addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno risulta Irpef da versare, anche al netto delle detrazioni riconosciute

DOMICILIO FISCALE

l'addizionale regionale deve essere versata alla
Regione in cui il contribuente ha il domicilio
fiscale alla data del



31 dicembre dell'anno di riferimento

NOVITA'




ADDIZIONALE REGIONALE – REGIONE LOMBARDIA

dal 1° gennaio 2008

REDDITO COMPLESSIVO	ALIQUOTA
fino ad € 15.493,71	0,9%
oltre ad € 15.493,71 fino ad € 30.987,41	1,3%
oltre ad € 30.987,41	1,4%


MODALITA' DI PRELIEVO E VERSAMENTO

i sostituti d'imposta devono trattenere e versare l'addizionale regionale



in un numero massimo di undici rate

a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni di conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre




CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO

il sostituto d'imposta deve trattenere e versare in un'unica soluzione:


- l'importo residuo dell'addizionale regionale all'irpef calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio di fine anno (quindi il saldo dell'addizionale relativa all'anno precedente a quello di cessazione del rapporto di lavoro);
- l'importo dell'addizionale regionale all'irpef relativa all'anno di cessazione del rapporto di lavoro come calcolata in sede di conguaglio in corso d'anno

CODICI TRIBUTO ADDIZIONALI




versamento acconto addizionale comunale:

3847 – “addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta – acconto”



versamento saldo addizionale comunale:

3848 – “addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta - saldo”



versamento addizionale regionale:

3802 - “addizionale regionale all’irpef trattenuta dal sostituto d’imposta”

a decorrere dal **1° gennaio 2008**, il versamento, in acconto ed a saldo, dell’addizionale comunale all’Irpef deve essere effettuato direttamente al singolo Comune, indicando sul modello di versamento F24 il codice catastale del Comune del dipendente

SOMME EROGATE PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO/SUPPLEMENTARE E PREMI DI PRODUTTIVITA'/RISULTATO

Articolo 2, D.L. n. 93/2008, convertito in L. n. 126/2008

salvo espressa rinuncia scritta del dipendente, nel periodo **1° luglio 2008 – 31 dicembre 2008** sono assoggettate ad **un'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali pari al **10%**, entro il limite complessivo di **3 mila euro lordi**, le somme erogate a titolo di:

- prestazioni di **lavoro straordinario**;
- prestazioni di **lavoro supplementare**, intendendosi per tali, nel **part-time**, quelle corrispondenti alle prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario di lavoro concordato tra le parti ed entro il limite del tempo pieno;
- incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e di redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

SOGGETTI BENEFICIARI



titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno percepito, nel **2007**, redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore a **30.000 euro lordi**

**SOGGETTI
ESCLUSI**



titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente come, ad esempio, **collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto**

LIMITE REDDITUALE DI 30 MILA EURO

OCCORRE CONSIDERARE



solo i redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione ordinaria. Devono essere esclusi eventuali redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2007 ed assoggettati a tassazione separata



solo i redditi di lavoro dipendente, anche in relazione a più rapporti di lavoro in corso d'anno

NON RILEVANO



l'eventuale superamento del limite per effetto di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente



la circostanza che nel 2008 il reddito di lavoro dipendente sia superiore al limite di 30 mila euro

IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 10%

SI APPLICA, NEL PERIODO DAL 1° LUGLIO 2008 AL 31 DICEMBRE 2008,
ALLE SOMME EROGATE ENTRO IL LIMITE DI 3 MILA EURO

LIMITE 3
MILA
EURO

si intende al **loro** dell'imposta sostitutiva del 10 per cento,
ma **al netto delle ritenute previdenziali obbligatorie**

il limite é complessivo e comprende le somme erogate sia a
titolo di lavoro straordinario/supplementare sia per premi di
produttività

per il riscontro del limite, in virtù del **principio di cassa
allargato**, occorre considerare le somme in denaro, con
esclusione di quelle in natura, erogate nel periodo compreso
tra il 1° luglio ed il **12 gennaio 2009**

le somme corrisposte nel limite di 3 mila euro non devono essere
considerate ai fini della determinazione della "situazione economica
equivalente" (ISEE) del percipiente o del suo nucleo familiare

SOMME OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE

- compensi (**quote orarie più relative maggiorazioni**) per prestazioni di lavoro **straordinario** effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2008;
- compensi per prestazioni di lavoro **supplementare** (**quote orarie più relative maggiorazioni**) effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 con riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima del 29 maggio 2008;
- **premi di produttività e/o di risultato**

LAVORO STRAORDINARIO O SUPPLEMENTARE

rileva il momento in cui vengono effettuate le prestazioni, che deve collocarsi nel periodo tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2008, a condizione che i compensi vengano effettivamente erogati dal sostituto d'imposta entro il 12 gennaio 2009
(principio di cassa allargato)

PREMI DI PRODUTTIVITA' E/O DI RISULTATO

rileva il momento di erogazione delle somme, che deve collocarsi tra il 1° luglio ed il 12 gennaio 2009 (**principio di cassa allargato**) anche se si riferiscono ad attività prestate in periodi precedenti

ES. LAVORO STRAORDINARIO O SUPPLEMENTARE

prestazioni effettuate a giugno 2008, pagate a luglio 2008

oppure

prestazioni effettuate a dicembre 2008, pagate dopo il 12 gennaio 2009 (principio di cassa allargato)

NO AGEVOLAZIONE

ES. LAVORO STRAORDINARIO O SUPPLEMENTARE

prestazioni effettuate a dicembre 2008, pagate entro il 12 gennaio 2009 (principio di cassa allargato)

SI' AGEVOLAZIONE

ES. PREMI DI PRODUTTIVITA' E/O DI RISULTATO

somme pagate nel periodo 1° luglio 2008 – 12 gennaio 2009, ma riferite a periodi precedenti

SI' AGEVOLAZIONE

ES. PREMI DI PRODUTTIVITA' E/O DI RISULTATO

somme pagate al di fuori del periodo 1° luglio 2008 – 12 gennaio 2009, ma riferite a tale periodo

NO AGEVOLAZIONE

DEFINIZIONE DI “LAVORO STRAORDINARIO”

LAVORO PRESTATO OLTRE L'ORARIO NORMALE
DI 40 ORE SETTIMANALI

DEFINIZIONE DI “LAVORO SUPPLEMENTARE”

LAVORO PRESTATO OLTRE L'ORARIO CONCORDATO TRA LE
PARTI NEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
(STIPULATO PRIMA DEL 29 MAGGIO 2008),
ENTRO IL LIMITE DELLE 40 ORE SETTIMANALI

DEFINIZIONE DI “PREMI DI PRODUTTIVITA’ E/O DI RISULTATO”

INCREMENTI DI PRODUTTIVITA’, INNOVAZIONE ED EFFICIENZA ORGANIZZATIVA
NONCHE’ ALTRI ELEMENTI DI COMPETITIVITA’ E REDDITIVITA’ LEGATI
ALL’ANDAMENTO ECONOMICO DELL’IMPRESA

le somme non devono essere necessariamente previste nel contratto collettivo, ma possono anche essere riconosciute in modo unilaterale dal datore di lavoro purché documentabili (es. comunicazione scritta del datore di lavoro della motivazione della somma corrisposta)

ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, gli incrementi di produttività, innovazione, efficienza ovvero il conseguimento di elementi di competitività e redditività non devono essere necessariamente nuovi e innovativi rispetto al passato, né devono necessariamente consistere in risultati superiori a quelli ottenuti in passato, ma devono comunque costituire un risultato positivo per l’impresa

sono agevolate anche le somme erogate dai datori di lavoro in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività, **determinati in ambito territoriale (elemento economico territoriale)**

DEFINIZIONE DI “PREMI DI PRODUTTIVITA’ E/O DI RISULTATO”

purché realizzino incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa nonché altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa, rientrano nell’agevolazione anche:



- i “**premi consolidati**” (cioè quelli che continuano ad essere corrisposti per effetto di livelli di competitività e redditività acquisiti nel tempo, anche se inseriti in un nuovo sistema premiante, sempre collegato all’andamento aziendale);
- i compensi erogati per **permessi individuali non goduti**;
- i **premi di presenza** ovvero **premi** erogati in caso del **mancato verificarsi di infortuni** in azienda;
- le **indennità o maggiorazioni di turno**;
- le **clausole elastiche** (incremento dell’orario concordato) o **clausole flessibili** (variazione della collocazione dell’orario concordato) nei contratti a tempo parziale, anche se stipulati dopo il 29 maggio 2008;

DEFINIZIONE DI “PREMI DI PRODUTTIVITA’ E/O DI RISULTATO”

purché realizzino incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa nonché altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa, rientrano nell’agevolazione anche:




- i compensi erogati a titolo di **straordinario forfetizzato**;
- le somme corrisposte per lavoro effettivamente prestato nelle **festività** o per **lavoro notturno ordinario**;
- la **maggiorazione per lavoro domenicale** con riposo compensativo (8%);
- l’eventuale **maggiorazione per lavoro ordinario prestato nella giornata di sabato**.

ADEMPIMENTI SOSTITUTI DI IMPOSTA



applicazione in via automatica dell'imposta sostitutiva per rapporti di lavoro intercorsi nel 2007 con i medesimi dipendenti per i quali è stato rilasciato il CUD

- datore di lavoro diverso da quello che ha rilasciato il Cud 2007
oppure
- datore di lavoro che ha rilasciato il Cud 2007 per un periodo inferiore all'anno



il lavoratore deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro il reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2007

analoga comunicazione deve essere fatta anche qualora il lavoratore, nel corso del 2007, non abbia percepito alcun reddito di lavoro dipendente

il dipendente può rinunciare per iscritto all'agevolazione. E', in ogni caso, tenuto a comunicare al sostituto di imposta l'insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo quando:

nel corso del 2007, oltre al rapporto di lavoro con il sostituto di imposta che eroga i compensi assoggettabili ad imposta sostitutiva, abbia intrattenuto un altro rapporto di lavoro superando il limite di 30.000 euro per reddito di lavoro dipendente

nel corso del 2008, abbia intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente percependo somme già assoggettate ad imposta sostitutiva del 10%, fino a concorrenza del limite di 3.000 euro

in caso di espressa rinuncia del lavoratore



l'intero ammontare delle somme corrisposte concorre alla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione ordinaria

in assenza di espressa rinuncia del dipendente



il datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, procede all'applicazione dell'imposta sostitutiva



il sostituto di imposta ove riscontra che la tassazione sostitutiva sia meno favorevole per il dipendente, pur in assenza di espressa rinuncia dello stesso, applica la tassazione ordinaria, comunicandolo al dipendente

CUD

le somme assoggettate ad imposta sostitutiva devono essere indicate separatamente nel CUD



deve essere inoltre indicata nel CUD la parte di reddito, teoricamente assoggettabile ad imposta sostitutiva, per la quale l'agevolazione non sia stata applicata per rinuncia espressa del contribuente o per altre cause

CODICI TRIBUTO VERSAMENTO IMPOSTA

1053, denominato “imposta sostitutiva dell’irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente – articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93”

Per casi particolari:

- **1604**, denominato “imposta sostitutiva dell’irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione – articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93”;
- **1904**, denominato “imposta sostitutiva dell’irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione – articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93”;
- **1905**, denominato “imposta sostitutiva dell’irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione – articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93”;
- **1305**, denominato “imposta sostitutiva dell’irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente versata in Sicilia, Sardegna e Val d’Aosta e maturati fuori dalle predette regioni – articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93”

INFORMATIVA DA CONSEGNARE AI DIPENDENTI

Con decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 è prevista, salva espressa rinuncia del dipendente, l'applicazione, in via sperimentale, nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2008, di un'imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10%, entro il limite di 3.000 euro lordi, sulle somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e/o supplementare effettuate nel suddetto periodo, nonché sulle somme erogate per incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Il beneficio compete a condizione che il dipendente nell'anno 2007 abbia percepito, per tutti i rapporti di lavoro intrattenuti, un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro.

Data.....

L'azienda

Fac-simile



RINUNCIA ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 10 PER CENTO

Il/La sottoscritto/a nato/a a
..... in data, codice fiscale
....., residente a in
.....

RICHIEDE

che per le somme corrisposte nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2008 per prestazioni di lavoro straordinario e/o supplementare effettuate nel suddetto periodo, nonché per le somme erogate a titolo di premio di risultato o produttività, non venga applicato il regime agevolato previsto dall'articolo 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93.

Data

Firma

Fac-simile



COMUNICAZIONE REDDITI PERCEPITI NEL 2007

Il/La sottoscritto/a nato/a a , in data
..... codice fiscale, residente a in
.....,

COMUNICA CHE

- nel periodo di imposta 2007 non ha percepito redditi di lavoro dipendente;
- nel periodo di imposta 2007 ha percepito complessivamente il seguente reddito di lavoro dipendente (*)

Data


Firma

(*) il reddito da indicare deve riguardare tutti i rapporti intrattenuti nel corso del 2007 compreso quello in corso con la società scrivente

EFFETTI DELLE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO



conguaglio a debito
per il dipendente



conguaglio a credito
per il dipendente

CONGUAGLIO A DEBITO

in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute all'atto del conguaglio entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il dipendente

può

dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute


dichiarare per iscritto di autorizzare il sostituto d'imposta ad effettuare il prelievo anche sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio

il sostituto deve versare interamente all'erario le somme dovute dal dipendente nel mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni di conguaglio indipendentemente dal materiale rimborso delle stesse da parte del dipendente


sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse dello 0,5% mensile che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce

l'importo non trattenuto per incapienza delle retribuzioni o per cessazione del rapporto di lavoro deve essere comunicato al dipendente che deve versarlo entro il 15 gennaio dell'anno successivo


CONGUAGLIO A CREDITO




il sostituto d'imposta deve restituire le maggiori imposte
trattenute nel corso dell'anno



le operazioni di conguaglio possono essere ripetute purché i relativi effetti economici si concludano entro il **28 febbraio dell'anno successivo**




le operazioni di conguaglio possono essere effettuate **anche non contemporaneamente** per tutti i dipendenti



il dipendente può chiedere al datore di lavoro di applicare nel corso dell'anno un'**aliquota più elevata** rispetto a quella che deriva dal ragguglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito



in tal caso il sostituto d'imposta può non procedere al rimborso dell'eventuale credito derivante dalla richiesta di applicazione di un'aliquota più elevata



qualora il sostituto d'imposta si trovi, per tutti o parte dei dipendenti, nell'**impossibilità di procedere**, a causa dell'incapienza del monte ritenute a sua disposizione, al rimborso dell'imposta che risulta trattenuta in più, è autorizzato ad eseguire la compensazione con le ritenute da effettuare sulle somme ed i valori dell'anno successivo, a partire dal mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni di conguaglio